

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato [redacted] e [redacted] chiedevano la tutela possessoria in qualità di condomini e rispetto a parti comuni dello stabile sito in via [redacted]

I ricorrenti lamentavano che nel cortile dello stabile suddetto erano stati eseguiti interventi edilizi, da parte delle resistenti, comportanti la demolizione del muro di confine tra il civico 24/2 e il civico 26, con rimozione di parte della pavimentazione del cortile condominiale e apposizione di una recinzione di cantiere, che impediva l'accesso a gran parte del cortile stesso.

Le resistenti si costituivano contestando le avverse pretese in fatto e in diritto.


Il G.D. con ordinanza del 7.2.03 rigettava il ricorso e, disposta la conversione del rito, fissava udienza ai sensi dell'art.183 c.p.c. per il merito possessorio.

A tale udienza gli attori davano atto che nel giugno 2003 il cantiere delle resistenti era stato chiuso e che i lavori di ripristino della proprietà condominiale erano stati eseguiti, ma non a regola d'arte e con difformità nelle misurazioni e nelle caratteristiche del muro a confine ricostruito.

Dopo il deposito di memorie anche istruttorie, il G.I. riteneva la causa sufficientemente istruita e, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa stessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In sede decisoria non possono che richiamarsi le motivazioni espresse nell'ordinanza emessa a chiusura della fase interdittale. In particolare, va osservato che le resistenti hanno prodotto copia della scrittura (doc.2) con cui l'amministratore del condominio



interessato autorizzava la [REDACTED] all'esecuzione dei lavori in contestazione.

Prescindendo dalla concreta esistenza dei poteri in capo all'amministratore (in particolare, in assenza di specifica delibera dell'assemblea condominiale), va rilevato che le resistenti hanno eseguito le opere di rimozione e di abbattimento del muro dopo aver ottenuto l'assenso scritto del soggetto (amministratore) che appariva legittimato ad esprimere la volontà del condominio. Alla luce di tale circostanza risultano esclusi, sia il requisito soggettivo dello spoglio (animus spoliandi), sia quello oggettivo (violenza o clandestinità) dello spoglio stesso.

Deve, quindi, confermarsi il rigetto del ricorso.

I fatti successivi e, in particolare, la cattiva esecuzione delle opere di ripristino, non rientrano nell'oggetto del ricorso per reintegrazione nel possesso, trattandosi di questioni che dovranno essere esaminate in altra sede.

Quanto all'appropriazione di una parte del cortile condominiale, per effetto della ricostruzione del muro in una posizione diversa da quella originaria, è appena il caso di osservare che trattasi di domanda certamente nuova (anche il fatto è assolutamente diverso da quello dedotto in giudizio con l'atto introduttivo) rispetto alla quale la pronuncia è inammissibile.

Poiché le attività che hanno dato origine al ricorso erano state intraprese con violazione di norme di sicurezza (come documentato dall'intervento delle autorità comunali - doc.13 dei ricorrenti), giustificato era l'allarme dei ricorrenti e non appariva avventata l'iniziativa giudiziaria intrapresa (ancorché risultata non accoglibile); sussistono, pertanto, giusti motivi



per dichiarare integralmente compensate tra le parti le
spese di giudizio.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in
contraddittorio, così decide:

1) Confermando l'ordinanza in data 7.2.03, rigetta il
ricorso.

2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le
spese di giudizio.

Milano 31.1.06.

Il Giudice
